



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

**VISTO** l'articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, e successive modificazioni, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali nonché ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

**VISTO** l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, che prevede che ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

**VISTO** in particolare l'articolo 2-*bis*, comma 7, del citato regolamento n. 76 del 1998, con il quale è stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie di intervento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 2, del predetto regolamento n. 76 del 1998 dispone che gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 3, del medesimo regolamento n. 76 del 1998 dispone che gli interventi in caso di calamità naturali sono finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, danneggiati o distrutti;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 4, del già citato regolamento n. 76 del 1998 dispone che gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare forme di protezione internazionale o umanitaria;

**CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 5, del medesimo regolamento n. 76 del 1998 dispone che gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice;

**CONSIDERATO**, infine, che l'articolo 2, comma 5.1 del predetto regolamento n. 76 del 1998 dispone che gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici e che gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**RAVVISATA** l'opportunità di dover procedere all'individuazione dei sopra indicati parametri di valutazione per l'anno 2015;

## **D E C R E T A:**

### **Art. 1**

1. I parametri di valutazione per le istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2015, sono così definiti:

#### ***a) Interventi straordinari “per il contrasto alla fame nel Mondo”***

- 1) Completezza e attendibilità del progetto in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) autosufficienza alimentare;
  - b) aiuto di popolazioni colpite da pandemie;
  - c) aiuti in caso di emergenze umanitarie che minaccino la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
  - b) destinazione diretta ai beneficiari finali.

*PESO fino a 30*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## 2) Localizzazione geografica:

Impatto del progetto nei paesi e nelle aree individuate come prioritarie negli atti di indirizzo del Ministero degli affari esteri pubblicati sul sito *web*:  
<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>.

*PESO fino a 20*

## 3) Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo al momento vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo, pubblicati sul sito *web*: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>.

*PESO fino a 20*

## 4) Qualità tecnica dell'intervento intesa come: valutazione della completezza, del grado di dettaglio e accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare.

*PESO fino a 30*

### **c) Interventi per “calamità naturali”**

## 1) Livello di rischio del sito oggetto di intervento e della relativa popolazione a seguito di un evento o un dissesto idrogeologico ovvero di una situazione di pericolo individuati sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

*PESO fino a 30*

## 2) Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.

*PESO fino a 20*

## 3) Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.

*PESO fino a 15*

## 4) Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'accadimento oggetto dell'intervento e l'evento calamitoso scatenante.

*PESO fino a 10*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- 5) Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.

*PESO fino 5*

- 6) Esposizione dell'area oggetto dell'intervento inteso come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.

*PESO fino a 10*

- 7) Qualità tecnica dell'intervento inteso come: valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 10*

## **c) Interventi per “assistenza ai rifugiati”**

- 1) Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.

*PESO fino a 30*

- 2) Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.

*PESO fino a 20*

- 3) Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro e nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.

*PESO fino a 20*

- 4) Qualità tecnica dell'intervento intesa come: valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 30*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **d) Interventi per la “conservazione dei beni culturali”**

- 1) Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'esecuzione dell'intervento in relazione alla natura del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librari, filmico e testimoniale del bene.

*PESO fino a 30*

- 2) Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale e geografico.

*PESO fino a 20*

- 3) Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.

*PESO fino a 20*

- 4) Qualità tecnica dell'intervento inteso come: valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 30*

## **e) Interventi per l'Edilizia scolastica**

- 1) Grado di urgenza dell'intervento di riqualificazione finalizzato alla bonifica dell'amianto in relazione alla quantità e qualità di amianto presente nella struttura nonché al suo stato di pericolosità.

*PESO fino a 20*

- 2) Grado di urgenza dell'intervento di ristrutturazione e di miglioramento volto ad assicurare la sicurezza statica dell'edificio e l'adeguamento antisismico valutando i danni esistenti, l'inagibilità totale o parziale ovvero il rischio di inagibilità dell'immobile a causa del non tempestivo recupero o del pericolo di crollo totale o parziale.

*PESO fino a 20*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- 3) Grado di urgenza dell'intervento per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali dei solai e dei controsoffitti, conseguente ad un monitoraggio strumentale di tutte le superfici dell'edificio.

*PESO fino a 15*

- 4) Grado di urgenza dell'esecuzione dell'intervento per l'eliminazione di barriere architettoniche che impediscono la piena fruibilità dell'edificio.

*PESO fino a 10*

- 5) Grado di efficientamento energetico dell'intervento valutando la riduzione dei consumi energetici, la diminuzione degli agenti inquinanti e la minimizzazione delle dispersioni termiche.

*PESO fino a 10*

- 6) Localizzazione dell'intervento in aree a rischio sismico elevato (zona 1).

*PESO fino a 10*

- 7) Qualità tecnica dell'intervento inteso come: valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.

*PESO fino a 15*

## **Art. 2**

1. In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto di maggior peso economico a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
2. Le Commissioni procedono, prima dell'esame delle istanze, ad individuare i criteri in base ai quali per ciascuna tipologia di valutazione dei sopra indicati parametri, sono attribuiti i relativi punteggi.

Roma, 29 gennaio 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PCM- Segretariato generale – Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo- contabile - visto e annotato al n.329 del 30 gennaio 2015.